

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 43

Anno 43

27 marzo 2012

N. 51

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Approvazione dei Regolamenti delle Riserve naturali orientate “Fontanili di Corte di Valle Re” in comune di Campegine (Re) e “Rupe di Campotrera” in comune di Canossa (Re) in provincia di Reggio Emilia

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Approvazione dei Regolamenti delle Riserve naturali orientate “Fontanili di Corte di Valle Re” in comune di Campegine (Re) e “Rupe di Campotrera” in comune di Canossa (Re) in provincia di Reggio Emilia

I Regolamenti delle Riserve naturali orientate “Fontanili di Corte di Valle Re” e “Rupe di Campotrera” sono stati approvati con delibera di Giunta provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012.

La Riserva naturale orientata “Fontanili di Corte di Valle Re” situata in comune di Campegine è stata istituita con deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna 893/1991 ai sensi della L.R. 11/88.

La Riserva naturale orientata “Rupe di Campotrera” situata in comune di Canossa è stata istituita con deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna 1268/1999 ai sensi della L.R. 11/88. L’atto istitutivo è stato modificato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 67 del 6/12/2011, introducendo un significativo ampliamento dell’area tutelata.

Le finalità e la disciplina delle Riserve sono definite dai rispettivi atti istitutivi. Il Regolamento costituisce lo strumento gestionale per le attività che vi si svolgono, l’accesso al pubblico e le relative modalità autorizzative ed attuative in applicazione delle direttive regionali in materia (nulla osta, valutazione d’incidenza, ecc.).

L’approvazione dei regolamenti si inserisce nel quadro dell’attuazione del I Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 predisposto nel 2007 dalla Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’articolo 12 della Legge regionale 6/2005. Nell’ambito di tale Programma la Provincia di Reggio Emilia ha redatto il Rapporto provinciale previsto dalla legge, approvato con delibera di Giunta provinciale n. 355 del 18/12/2007, integrato con le proposte di Regolamento delle Riserve naturali del territorio reggiano in data 26/5/2008, prot. n. 2008/40671/1. La Regione ne ha verificato la coerenza con il Programma regionale e con i contenuti dei rispettivi atti istitutivi, ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 06/05, fornendo parere di conformità con osservazioni che sono state recepite nel testo da approvare (v. comunicazioni della Regione PG.2009.0184481 del 17/8/2009 e PG.0185988 del 19/8/2009).

Il *Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000* contenente i Regolamenti delle Riserve è stato definitivamente approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione del 22 luglio 2009, n. 243.

Allo scopo di pervenire ad un testo il più possibile condiviso con i soggetti operanti sul territorio e con le associazioni dei portatori di interesse, è stato svolto in data 27 gennaio 2012 un apposito incontro pubblico in seguito al quale, considerate le osservazioni pervenute e quelle raccolte nel corso della seduta, si è proceduto all’approvazione con delibera di Giunta provinciale.

LA DIRIGENTE
Anna Campeol



RISERVA NATURALE ORIENTATA FONTANILI DI CORTE VALLE RE

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

approvato con delibera di G.P. di Reggio Emilia n. 47 del 23/02/2012



COMUNE DI CAMPEGINE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



INDICE

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI.....	2
<i>Art. 1 - Generalità</i>	2
<i>Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento</i>	2
CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI.....	3
<i>Art. 3 - Tutela del geosito e difesa del suolo</i>	3
<i>Art. 4 - Tutela delle risorse idriche</i>	3
<i>Art. 5 - Tutela della flora e vegetazione</i>	4
<i>Art. 6 - Tutela della fauna</i>	5
<i>Art. 7 - Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche, pastorizia</i>	5
<i>Art. 8 - Interventi di manutenzione, restauro e ripristino ambientale</i>	6
<i>Art. 9 - Interventi edilizi</i>	7
<i>Art. 10 - Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture e movimenti terra</i>	8
CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE.....	8
<i>Art. 11 - Disposizioni generali per l'accessibilità</i>	8
<i>Art. 12 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati e sorvolo</i>	8
<i>Art. 13 - Disciplina dell'accesso pedonale e/o con altri mezzi non motorizzati</i>	9
<i>Art. 14 - Disposizioni generali per le attività di fruizione</i>	10
<i>Art. 15 - Attività di ricerca scientifica</i>	11
CAPO IV - GESTIONE DELLA RISERVA.....	12
<i>Art. 16 - Disciplina per il rilascio del parere di conformità</i>	12
<i>Art. 17 - Disciplina per il rilascio del Nulla-osta</i>	12
<i>Art. 18 - Valutazione di incidenza</i>	13
<i>Art. 19 - Criteri e parametri per gli indennizzi</i>	14
<i>Art. 20 - Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva</i>	15
<i>Art. 21 - Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico</i>	15
<i>Art. 22 - Attività di Vigilanza</i>	16
<i>Art. 23 - Sanzioni amministrative</i>	16
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
<i>Art. 24 - Disposizioni finali</i>	18
TAVOLA 1.1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA SU BASE CGU.....	19
TAVOLA 1.2 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA SU ORTOFOTO AGEA 2008.....	19

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito indicata come Riserva) istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992, si estende su una superficie di circa 37 ettari in Comune di Campegine (RE) (di seguito Comune).
2. Ente di Gestione della Riserva, ai sensi della normativa vigente, è la Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia). Attraverso apposita convenzione con il Comune di Campegine, stipulata in data 29 febbraio 2008, la Provincia ha affidato al Comune tutte le funzioni gestionali della Riserva delegabili ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm.
3. La Riserva è compresa nel territorio interessato dal SIC IT4030007 "*Fontanili di Corte Valle Re*" istituito con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 13.02.2006; pertanto si richiamano le Misure di Conservazione specifiche aventi un carattere di prevalenza sul presente regolamento, laddove più restrittive.

Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm., nel rispetto delle finalità ed in conformità con quanto stabilito nell'atto istitutivo, nonché delle leggi dello Stato e della Regione, dei piani, programmi e provvedimenti della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Campegine si informa delle seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al sistema delle risorgive, delle relative aste di deflusso e del reticolo idrografico da esso generato, alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;
 - b) assicurare la protezione dei fattori morfologici, idraulici, fisici, chimici e biologici che generano e sostengono tale sistema;
 - c) tutelare le particolari forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi sia terrestri che acquatici associati ai fontanili;
 - d) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione;
 - f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi.
2. Il presente regolamento enuncia il principio di salvaguardia dell'ambiente naturale e disciplina le attività consentite, le modalità di accesso e fruizione delle risorse presenti, indica le opere e gli interventi necessari per la conservazione ed il ripristino ambientale del territorio, e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni.
3. Qualora non diversamente specificato le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'interno della Riserva.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme e le sanzioni della L.R. 6/2005 e ss. mm., della L.R. 7/2004, della L.R. 4/2007, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e la normativa urbanistica specifica e da tutte le altre disposizioni ove applicabili.

5. Il regolamento ha validità a tempo indeterminato. E' sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di Gestione, secondo le procedure di cui all'Art. 46, comma 5 della L.R. 6/2005 a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.

CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 3 - Tutela del geosito e difesa del suolo

1. Costituiscono geositi oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geomorfologica e idrogeologica che danno origine al sistema delle risorgive e dei fontanili.
2. All'interno della Riserva è vietato procedere all'apertura di cave, discariche e ad interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area.
3. E' vietato altresì raccogliere ed asportare minerali, rocce, fossili e terriccio anche se in superficie;

Art. 4 - Tutela delle risorse idriche

1. Ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica è vietato:
 - a) immettere nei corpi idrici reflui ed effluenti di allevamento, nonché il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale;
 - b) effettuare derivazioni o captazioni idriche, fatte salve quelle finalizzate al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e fauna o per esigenze legate al mantenimento del sistema fontanile. Le derivazioni e le utilizzazioni idriche gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sono da ritenersi esonerate dal divieto purchè vengano eseguite nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'equilibrio ecosistemico.
 - c) modificare il naturale scorrimento dell'acqua fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica ed interventi di difesa da incendi autorizzati dagli enti competenti e previo nulla osta dell'Ente di Gestione
2. Il Comune verifica anche tramite convenzioni con i soggetti competenti operanti nel settore nell'ambito delle attività di monitoraggio lo stato qualitativo e quantitativo delle acque ed in particolare del sistema dei fontanili. A seguito dei risultati il Comune definisce le misure gestionali volte ad assicurarne un corretto funzionamento ecologico;
3. Al fine di tutelare i corpi idrici, devono essere ricercate forme di finanziamento o di incentivazione al fine di promuovere specifici interventi per il mantenimento e/o la realizzazione di fasce tampone rispetto alle aree coltivate limitrofe.

4. L'atto istitutivo della Riserva garantisce che il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale svolga le proprie funzioni, quali la gestione e la manutenzione degli impianti idraulici, dei canali irrigui, promiscui e scolanti, e delle opere di bonifica ricompresi nel perimetro dell'area protetta. Il Comune di Campegine ed il Consorzio di Bonifica attiveranno tutti gli strumenti necessari, ivi compresi accordi convenzionati, per regolare i rapporti con l'obiettivo di contemperare le esigenze di gestione della Riserva con quelle di gestione degli impianti, dei canali irrigui, promiscui e scolanti e delle opere di bonifica, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

5. Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale può predisporre un piano-programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da sottoporre a parere di conformità dell'Ente di gestione, all'interno del quale vengano designati gli interventi da non sottoporre a nulla osta, ovvero quelli che per particolare complessità necessitino di ulteriori approfondimenti progettuali da sottoporre a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 5 - Tutela della flora e vegetazione

1. Il sistema dei fontanili è caratterizzato da vegetazione ripariale ed acquatica ormai rara e relittuale nel territorio regionale. Al fine di tutelare tale patrimonio sono di norma vietati:

a. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera nonché dei funghi ipogei ed epigei; è consentito asportare esemplari della flora e dei funghi o parti di essi esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica, previo nulla-osta da parte dell'Ente di gestione;

b. il taglio e la capitozzatura di alberi ed arbusti ad esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nell'ambito del Piano Triennale di Tutela e Valorizzazione. Fatte salve le normali pratiche agricole e zootecniche tali interventi potranno essere effettuati per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti soltanto previo nulla osta dell'Ente di gestione;

c. il taglio di alberi soggetti a morte naturale o seccagginosi, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari dal Comune; in tali casi gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa;

d. la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità e di rischio idraulico, o per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previo nulla osta dell'Ente di gestione;

e. introdurre volontariamente specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, fatta salva per le aree agricole la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate;

2. È consentito asportare specie vegetali non autoctone qualora tale intervento si rendesse necessario per finalità di studio e controllo delle dinamiche ecologiche e per esigenze di riqualificazione ambientale.

3. Il Comune provvede, attraverso l'attuazione di specifici progetti/interventi nell'ambito dei programmi triennali di tutela e valorizzazione, al mantenimento e/o miglioramento del corteggio floristico-vegetazionale della Riserva ed in particolare quello dell'ambiente idro-igrofilo. Il Comune può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o conduttori dei fondi ai fini della gestione e conservazione degli ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista conservazionistico.

Art. 6 - Tutela della fauna

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 92/43, Direttiva 147/2009, L. n. 157/92, L.R. n. 8/94, L.R. n7/04, L.R. n. 6/05, L.R. n. 15/06) sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, all'interno della Riserva stessa sono vietati:

- a. l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
- b. l'esercizio della pesca sotto qualsiasi forma;
- c. la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate, tane;
- d. la ricerca e il prelievo di animali di ogni tipo (o loro fasi biologiche come uova, larve, ecc) per vario uso (ricreativo, collezionistico, gastronomico ecc.);
- e. la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
- f. l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti.
- g. il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o colonie di chiroteri.

2. Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (da marzo a luglio) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previo nulla osta dell'ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza per il ripristino della rete idrografica consortile in caso di cedimenti o dissesti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 49 della L.R. 06/2005 e delle direttive applicative regionali.

3. Nel territorio della Riserva sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali, sottoposti a preventivo nulla osta dall'Ente gestore, qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o per necessità specifiche (malattie, danni, etc.), con particolare riferimento alle specie alloctone quali il *Myocastor Coypus* (Nutria) ed il *Procambarus Clarkii* (Gambero rosso della Louisiana) e previo parere favorevole dell'ISPRA.

4. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

5. Il Comune, in attuazione a quanto previsto nell'atto istitutivo promuove attraverso i Programmi di Tutela e di Valorizzazione della riserva, attività di ricerca e monitoraggio, interventi ed azioni volti alla tutela, protezione, e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria. Tra questi per esempio la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroteri, l'installazione di nidi artificiali e bat box per uccelli e chiroteri.

Art. 7 – Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche, pastorizia

1. Nell'intero territorio della riserva è vietata la messa a coltura di superfici non coltivate alla data dell'atto istitutivo della Riserva.

2. Nella riserva sono altresì vietate le seguenti attività:

- a. la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM);

- b. utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura in un raggio di 500 metri dalla testa dei fontanili ¹;
 - c. la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
 - d. accumulare il letame fuori dalle apposite concimaie;
 - e. il pascolo, fatte salve specifiche autorizzazioni del Comune finalizzate al mantenimento di caratteristiche ed equilibri ambientali e habitat di interesse
 - f. interventi di rimboschimento su terreni all'interno della Riserva ad eccezione di quelli con finalità naturalistica autorizzati dall'Ente gestore o interventi specificamente previsti nel programma Triennale di Tutela e Valorizzazione
3. L'attività agro-zootecnica consentita dovrebbe tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche, tossiche e/o inquinanti (es. pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti) connesse alle pratiche colturali e zootecniche per non aggravare ulteriormente le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili stessi. Il Comune promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi, l'adozione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci (lotta integrata, agricoltura biologica).
4. Al fine di tutelare la biodiversità è obbligatorio il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio agrario, quali alberi, siepi, boschetti, pozzi, vegetazione ripariale ecc., salvo gli interventi per la rimozione di elementi che pregiudichino l'efficienza idraulica della rete consortile previo nulla osta dell'ente di gestione.
5. La riserva promuove il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
6. L'Ente Gestore e il Comune forniranno un supporto informativo agli imprenditori agricoli ad ai proprietari dei terreni nella Riserva interessati ad aderire alle misure agro-ambientali previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

Art. 8 – Interventi di manutenzione, restauro e ripristino ambientale

1. Sono ammessi interventi di manutenzione ed è possibile realizzare opere di restauro, recupero, riqualificazione e ripristino della funzionalità idraulica ed ambientale, atte a riportare l'ecosistema ad un livello di equilibrio ottimale in particolare:
- a. in caso di incidenti o calamità naturali, la manutenzione ed il ripristino delle infrastrutture e dei servizi esistenti prima della modifica improvvisa avvenuta, favorendo interventi che prevedano tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b. interventi tesi al recupero dimensionale dei fontanili e delle condizioni morfologiche ed ambientali storicamente esistenti all'interno della Riserva;
 - c. opere finalizzate all'isolamento dei sistemi sorgivi da tutti gli afflussi idrici superficiali, nonché eventuali interventi di regimazione idrica sulle aste di deflusso finalizzate alla rivitalizzazione dell'intero sistema sorgivo;

¹ V. art. 82, c. 6.2 del PTCP

- d. opere di forestazione tendenti a ricreare aree di bosco planiziale e ripariale storicamente riconducibili alla morfologia del sistema dei fontanili; a tale scopo si dovranno utilizzare specie autoctone tipiche di ambienti di bassa pianura, facendo riferimento alla Delibera C.R. n. 578/97 “Elenco di specie da utilizzare nei programmi di recupero e rinaturalizzazione”.
- e. la reintroduzione di specie igrofile ed idrofile caratteristiche degli ambienti umidi e scomparse dalla Riserva a causa delle passate condizioni di degrado e/o periodi di prosciugamento dei fontanili.
2. Eventuali introduzioni, immissioni o reintroduzioni di elementi naturali estranei, oppure appartenenti, o appartenuti in passato, agli ambienti della Riserva per finalità faunistiche, o di coltivazione, o di lotta biologica, devono comunque essere progettati, messi a punto e realizzati dal Comune, ove previsto d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e in ogni caso devono essere concordati con esso e supervisionati da esso.
3. Per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria della sentieristica, della segnaletica e dei manufatti della riserva si deve operare con mezzi manuali e meccanici che non arrechino danni alla vegetazione arbustiva ed arborea residua;
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia-Centrale (es. sfalci, dragaggi etc.) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti di tutela della Riserva e del SIC nel quale è inserita, e delle procedure autorizzative previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Non sono sottoposti a nulla osta gli interventi ricompresi nel piano-programma di cui all'art. 4 c. 5 del presente regolamento, che abbia acquisito parere favorevole dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta. In tal caso, e qualora nel corso della fase attuativa si dovessero manifestare situazioni di particolare problematicità anche in relazione ad habitat e specie rinvenuti, gli interventi possono essere assoggettati a preventivo nulla osta.

Art. 9 – Interventi edilizi

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 5 della L.R. 6/2005 sono consentiti gli interventi disciplinati dal presente articolo solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
2. All'interno della Riserva, in conformità alla L.R. 20/2000, trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali ovvero nei Piani di Coordinamento Provinciale, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o nel caso in cui queste siano più restrittive;
3. Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 17-18 relativi al nulla-osta e alla valutazione di incidenza all'interno della riserva non è consentita la costruzione di baracche o capanni e la realizzazione di qualsiasi opera di edificazione salvo infrastrutture e attrezzature (es. panchine, cestini, staccionate ecc.) necessarie per l'attività di gestione della Riserva a fini didattici, scientifici o ricreativi e per le finalità di conservazione dell'area protetta;
4. Le attività edilizie devono essere finalizzate al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione edilizia senza alterazione dei volumi e delle superfici.

Art. 10 – Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture e movimenti terra

1. Sono ammissibili, qualora funzionali alle finalità dell'atto istitutivo:
 - a) Impianti tecnici e tecnologici per la ricerca scientifica, il monitoraggio, la vigilanza, la sicurezza;
 - b) Opere per l'attuazione di quanto previsto nel Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione
 - c) Opere per l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo e/o idraulica,
 - d) Impianti tecnologici ed infrastrutturali interrati per gli approvvigionamenti (elettrici, idrici, telefonici, fognari ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della riserva.
2. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico fatti salvi quelli connessi alle attività di gestione da parte della riserva da parte dell'ente di gestione e/o Comune o diretti al ripristino della funzionalità idraulica. Gli interventi dovranno essere effettuati dall'Ente competente previo nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.

CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE**Art. 11 - Disposizioni generali per l'accessibilità**

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul terreno da apposite tabelle. L'accessibilità all'area protetta è garantita dal sistema di ingressi e percorsi sterrati individuati nella Tavola 1 "Accessibilità e rete escursionistica".
2. L'accesso alla riserva deve avvenire compatibilmente con la salvaguardia degli elementi e delle risorse caratterizzanti la Riserva ovvero senza recare danno all'ambiente naturale ed antropico, alle specie floristiche e faunistiche e agli habitat.
3. L'Ente di Gestione e il Comune di Campegine non si assumono responsabilità né rifondono eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante la permanenza nell'ambito della Riserva, o aree di parcheggio o comunque funzionali alla Riserva stessa.
4. L'Ente di Gestione e il Comune di Campegine possono istituire tariffe per servizi e vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori della Riserva.

Art. 12 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati e sorvolo

1. All'interno della riserva è vietato:
 - a. l'accesso di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, fatte salve le esigenze derivanti dalla sorveglianza e gestione di impianti, rete idraulica e opere gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, l'attività di vigilanza e gli interventi di soccorso, la realizzazione degli interventi attuativi del programma Triennale di tutela e valorizzazione e di altri progetti approvati dall'Ente gestore e/o dal Comune, interventi di manutenzione, quelle inerenti il rischio idraulico e di protezione civile svolti a cura delle autorità preposte, quelle dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della Riserva, nonchè per studi e ricerche espressamente autorizzate dal Comune.

- b. l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi (terrestri, aeromodelli e natanti) a motore (a scoppio, elettrico, o a sostentamento naturale);
 - c. il sorvolo della riserva a quote inferiori a 100 metri dal pelo dell'acqua con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motori se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
2. L'accesso è consentito ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità, ai sensi delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche. Tutte le azioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Comune.
 3. I veicoli autorizzati, ad eccezione di quelli al comma 2, non potranno circolare al di fuori delle carraie/sentieri e dovranno esibire l'apposita autorizzazione.
 4. L'Ente di gestione e/o il Comune possono in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito di mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.
 5. I veicoli dei visitatori devono essere parcheggiati esclusivamente nello spazio predisposto per la sosta situato lateralmente a via Cavatorti ed appositamente segnalato.

Art. 13 - Disciplina dell'accesso pedonale e/o con altri mezzi non motorizzati

1. Nell'intera area della Riserva è vietato il transito pedonale al di fuori della rete sentieristica ufficiale (Tavola 1), ad eccezione dei casi sottoelencati, salvo eventuali variazioni decise dall'ente gestore in base a motivazioni adeguate e/o ispirate alle finalità dell'atto istitutivo:
 - a. Proprietari di terreni, affittuari, usufruttuari accedono alle proprietà di propria competenza e vi transitano liberamente compatibilmente con le disposizioni dell'atto istitutivo della Riserva e del presente regolamento;
 - b. Il personale a servizio dell'Ente Gestore, del Comune, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e quello addetto alla vigilanza, possono accedere ovunque le esigenze lo richiedano;
 - c. L'accesso di studiosi, ricercatori e tecnici e la circolazione al di fuori dei percorsi/carraie indicati in tav. 1 sono consentiti previa autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I visitatori non compresi nel precedente comma 1 possono accedere attraverso la rete sentieristica ufficiale secondo le seguenti modalità:
 - liberamente a gruppi inferiori a 15 persone;
 - a gruppi di persone superiori a 15 fino ad un massimo di 50, per scopi culturali e didattici, previo inoltre di una domanda di autorizzazione indirizzata al Comune almeno 10 giorni prima della data individuata specificando i referenti/responsabili, la data, l'itinerario. L'accesso a gruppi che fruiscono del servizio di guide fornito direttamente dal Comune si intende automaticamente autorizzato all'atto dell'assegnazione della guida;
3. con biciclette, mountain-bike, cavalli, salvo limitazioni di diritto di proprietà o eventuali successive prescrizioni del Comune, si intende libero sulla rete dei percorsi di cui all'art. 11, per accesso ordinario di gruppi costituiti da un massimo di 10 persone. Per ogni altro caso il Comune valuterà la concessione dell'autorizzazione;
4. Per regolamentare accesso e viabilità in modo consono alle finalità istitutive, possono venire posti in alcuni punti ed accessi opere fisse quali sbarre, cancelli, staccionate ecc., anche con relativi serramenti. In quest'ultimo caso, il Comune provvede direttamente a fornire copie delle chiavi o di

altri strumenti di accesso, dietro rilascio di attestazione di ricevuta, a tutti gli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e, in ogni caso, ai proprietari dei terreni interessati.

Art. 14 – Disposizioni generali per le attività di fruizione

1. All'interno della Riserva sono ammesse le attività di fruizione a fini didattici, culturali, ricreativi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, e nel rispetto delle attività svolte dalla popolazione locale e dai proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro della riserva e di quelli confinanti.
2. Tutte le attività devono essere svolte senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva;
3. All'interno della Riserva è vietato:
 - a) introdurre armi, esplosivi o altri mezzi di cattura, portare armi se non per difesa personale e con la prescritta autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, ad esclusione di quanto previsto all'art. 6 commi 3 e 4;
 - b) il campeggio e l'accensione di fuochi salvo per motivi connessi alla gestione della Riserva;
 - c) scalfire o imbrattare con scritte di vario genere i manufatti, le tabelle e tutte le infrastrutture messe in opera dalla riserva o da altro ente Pubblico.
 - d) abbandonare anche temporaneamente rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
 - e) il lavaggio di materiale di qualunque genere e natura nei corpi idrici (fontanili, canali irrigui e scolo)
 - f) ogni atto che possa provocare il pericolo di incendi;
 - g) introdurre cani anche se al guinzaglio;
 - h) nutrire cani e gatti randagi;
 - i) spargere esche avvelenate, anche in caso di epidemie rabbiche;
 - j) effettuare l'addestramento dei cani;
 - k) l'uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo alla fauna presente
 - l) l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivo simili salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati pur sempre nel rispetto del punto precedente o nel caso di attività promossa dal Comune o Ente gestore;
 - m) la balneazione. Eventuali attività subacquee possono essere autorizzate dall'ente di gestione solo a fini di studio o ricerca;
 - n) l'installazione di insegne pubblicitarie o informative di qualsiasi genere fatta eccezione per quella disposta dall'Ente Gestore. L'eventuale segnaletica in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti o indicante proprietà privata o pericolo dovrà essere posizionata previo Nulla osta dell'ente di gestione.

4. Soste, pic-nic, ecc. sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi, o in piazzole appositamente segnalate e comunque senza provocare danni e disturbi all'ambiente naturale.
5. L'eventuale pratica di attività sportive e ricreative, qualora compatibili con le finalità istitutive, è soggetta ad apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni, da parte dell'Ente di Gestione. Tale prassi vale anche per l'eventuale svolgimento di manifestazioni, gare, concorsi, ecc, sia a carattere sportivo, che ricreativo, gastronomico, culturale, folkloristico, promozionale.
6. Il **Centro di Educazione Ambientale** della Riserva, situato presso il Centro Culturale "Imerio Cantoni" in via Amendola 51 a Campegine, è una struttura alla quale è possibile accedere per la consultazione del materiale didattico e documentale, per poter prenotare le visite guidate e le attività didattiche proposte. Per ciò che riguarda invece la consultazione del materiale scientifico (studi, dati ed elaborati) è necessaria l'autorizzazione che dovrà essere inoltrata al Comune di Campegine.

Art. 15 - Attività di ricerca scientifica

1. Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono approvate ed autorizzate dal Comune, in conformità con i fini istitutivi della Riserva e secondo i criteri di massima cautela.
2. Il Comune e l'ente gestore promuovono e coordinano direttamente la ricerca scientifica all'interno della Riserva, anche favorendo lo svolgimento di analoghe attività da parte di soggetti terzi qualificati (Istituti Universitari, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti, ecc.). A tal fine il Comune fornisce le necessarie autorizzazioni all'accesso e alla realizzazione delle attività di ricerca e studio, a seguito della presentazione di un dettagliato programma di ricerca da parte dei proponenti.
3. Nel caso fosse richiesto il prelievo di campioni vegetali è necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente gestore nel quale dovrà essere indicato il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
4. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali la richiesta per il rilascio del nulla-osta dovrà contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità di rilasci, le finalità delle catture le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura. Nell'autorizzazione l'Ente Gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
5. Copia dei dati, delle relazioni scientifiche, degli studi e delle pubblicazioni inerenti le ricerche autorizzate, entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate), dovrà essere inviata al Comune. Nelle relazioni e negli elaborati a stampa relativi alla Riserva dovranno essere specificate la date e/o i periodi di osservazione e dovrà essere indicata la collaborazione con il Comune, la Riserva e l'Ente di Gestione.

CAPO IV – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 16 – Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di Gestione rispetto alle norme del provvedimento Istitutivo e del presente Regolamento e rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il Parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del Nulla Osta di cui all'art.49 della L.R. n. 6/2005.
2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.
3. Nel caso di procedimenti di approvazioni di piani o relative varianti in cui è prevista la partecipazione dell'ente di gestione della riserva alla conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 20/2000 il parere di conformità è reso in tale sede.
4. Nelle procedure di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio o del Piano Operativo Comunale e relative varianti, il parere di conformità è reso in tale sede.
5. Qualora tali piani siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2004, il parere di conformità viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Art. 17 – Disciplina per il rilascio del Nulla-osta

1. I progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, sono sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione, che ne verifica la conformità alle norme del provvedimento istitutivo, del regolamento e del programma Triennale di tutela e valorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005, dall'art. 13 della L. 394/1991;
2. L'Ente Gestore della riserva rilascia il nulla osta secondo i dettami inseriti nella Delibera di G.R. n. 343 dell'08/02/2010 contenente le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle aree protette regionali.
3. Non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta le seguenti tipologie d'intervento:
 - a. interventi a cura del Comune, per l'attuazione delle finalità della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla L.R. 6/2005 art. 44;
 - b. interventi a cura dell'Ente di Gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione relativi al sito della rete Natura 2000 denominato "Fontanili di Corte Valle Re", ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;

- c. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di Gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della L.R. 6/2005 art. 48;
- d. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva;
- e. attività di manutenzione eseguite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale nell'ambito del piano-programma di cui all'art. 4 c. 5 del presente regolamento.

4. Il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza per le seguenti tipologie d'intervento:

- a. interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b) e art. 8 comma 1 lett. a) e b), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
- b. interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
- c. attività urgenti di manutenzione straordinaria eseguite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, o interventi al di fuori del piano-programma di cui all'art. 4 c. 5 del presente regolamento che non determinano un'alterazione ritenuta significativa agli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalla Riserva;
- d. interventi di difesa del suolo e di difesa idraulica, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005.

5. opere e attività per cui è previsto il rilascio del nulla-osta:

- attività di ricerca con raccolta di specie vegetali e animali
- sorvolo a bassa quota
- esecuzione piani di controllo della fauna
- introduzioni e reintroduzioni di fauna e flora
- manifestazioni sportive, ricreative con presenze superiori alle 50 persone
- attività ed interventi che non si configurino come "normali pratiche agricole e zootecniche" ai sensi delle direttive regionali in materia, e che abbiano i connotati di eccezionalità pur nel rispetto dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.

Art. 18 - Valutazione di incidenza

1. I piani, i programmi ed i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario del Sito di Importanza Comunitaria IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re", all'interno del quale ricade

interamente la Riserva, sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura individuata dalla L.R. 7/2004 e secondo la direttiva di cui alla deliberazione di G.R. 1191/2007.

2. Come previsto dalla Deliberazione G.R n. 1191/07, sono esclusi dalla procedura di incidenza:
 - i piani di gestione dei siti stessi,
 - i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione,
 - gli interventi indicati nella Tabella E della Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti,
 - i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.
3. il progetto d'intervento, impianto, opera o attività di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione d'incidenza da parte dell'Ente di gestione, il quale ne esprime l'esito congiuntamente a quello inerente il nulla osta di cui al precedente art. 17, ed all'interno del medesimo atto con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

Art. 19 – Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto, previsti dall'atto Istitutivo o dal presente Regolamento o da altre disposizioni emanate dall'Ente gestore della Riserva, comportino una riduzione del reddito, l'Ente gestore provvederà, nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi, al conseguente indennizzo secondo i criteri ed i parametri perequativi definiti nei commi seguenti.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo, del presente regolamento o da altre disposizioni emanate dall'Ente gestore o dal comune, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della riserva è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'art. 17 L.R. 8/1994 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria. Tali indennizzi sono corrisposti a seguito di richiesta documentata e motivata e previa istruttoria sono indennizzati in base ai criteri ed ai parametri previsti dall'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Emilia e, in via subordinata, dall'ATC "Pianura Ovest".

Art. 20 – Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 6/2005 l'ente di gestione promuove la formazione di una Consulta formata dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dalle organizzazioni della pesca, della caccia e del turismo.
2. La Consulta è chiamata ad esprimere un parere preventivo obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali per la gestione della Riserva come il Piano Triennale di Tutela e valorizzazione della Riserva, le varianti al presente regolamento, in caso di progetti di particolare rilevanza non previsti nel programma triennale e nei casi in cui lo ritenga necessario.
3. L'Ente gestore e il Comune promuovono altresì assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardano la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'Atto istitutivo e dal Regolamento, nonché le azioni previste dal Piano triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva. La comunicazione avverrà in forma diretta e indiretta con mezzi e modalità diversi (stampa, convegni, siti internet, ecc.).
4. Su argomenti specifici, come ad esempio la realizzazione di misure agro-ambientali nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo Rurale Provincia e Comune possono avviare gruppi di lavoro con i principali portatori di interesse.

Art. 21 – Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Al fine di garantire all'Ente gestore e al Comune un adeguato supporto tecnico scientifico per la gestione, la Riserva naturale può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico al quale competono funzioni consultive e propositive in merito al Programma Triennale di tutela e Valorizzazione, al Regolamento e alla sua concreta attuazione, ad azioni o interventi di un certo rilievo che possono notevolmente incidere direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali nella riserva.
2. Il Comitato è formato da sette esperti nelle seguenti discipline:
 - o Geologia, idrogeologia e geomorfologia
 - o Botanica
 - o Scienze zoologiche (avifauna)
 - o Scienze zoologiche (ittiofauna)
 - o Ecologia
 - o Scienze naturali o ambientali
 - o Agronomia
3. I nominativi degli esperti che compongono il Comitato sono selezionati dal Comune in base ai curricula e alle caratteristiche professionali.
4. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da regolamento redatto dal Comune presso il quale il comitato continuerà a riunirsi e che provvederà alle spese del gettone di presenza.

Art. 22 – Attività di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 6/2005 la vigilanza amministrativa e la sorveglianza del territorio della Riserva è compito della Provincia di Reggio Emilia quale Ente di Gestione della Riserva.
2. Tali attività, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005, sono svolte mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale, strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente, nonché eventualmente, attraverso apposite convenzioni, il Corpo Forestale dello Stato, raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di Gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre aree protette del territorio della provincia di Reggio Emilia.
3. Nei siti della Rete Natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del D.P.R. 357/1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

Art. 23 – Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le prescrizioni:
 - della Legge Istitutiva della Riserva (Delib. del Consiglio Regionale 27.02.1992 n°893),
 - delle altre normative vigenti nel territorio della Riserva,
 - nelle misure di Conservazione del SIC 4030007 "Fontanili Di Corte Valle re"
 - e del presente Regolamento,viene applicata, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Per alcune specifiche fattispecie, l'entità delle sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta: da €25,00 a €250,00;
 - b) per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta: da €500,00 a €5.000,00;
 - c) per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche: da €250,00 a €2.500,00;
 - d) per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni del territorio, ivi compresa la realizzazione di discariche di rifiuti ed attività edilizie ed impiantistiche, tra cui l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme vigenti: da €2.000,00 a €20.000,00;
 - e) per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Dir. 92/43/CEE: da €2.000,00 a €20.000,00;

f) per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Dir. 92/43/CEE: da €1.000,00 a €10.000,00.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente gestore procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono inoltre tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dalla Riserva, compresi gli animali abbattuti.

5. La tipologia e l'entità delle sanzioni pecuniarie sono stabilite dall'Ente di Gestione, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta da:

- a) natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
- b) entità del danno effettivamente causato;
- c) pregio del bene coinvolto;
- d) possibilità ed efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

Più nello specifico i criteri ed i parametri da utilizzare per la fissazione dell'entità delle sanzioni sono i seguenti (non in ordine di importanza):

- a. tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi delle L.R. 2/77, e della fauna invertebrata di insetti e vertebrata;
- b. entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc);
- c. durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali;
- d. processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente;
- e. recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva;
- f. intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva Naturale e delle norme che la regolano.

6. Le sanzioni non si applicano in caso di danni involontari ad elementi dell'ambiente naturale compiuti nell'ambito delle attività tradizionali e/o consentite dal Programma di Tutela e Valorizzazione della Riserva.

7. All'Ente di Gestione della Riserva compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'Ente di Gestione della Riserva.


8. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L.R. 21/84, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della L. 689/81 (Modifiche al sistema penale).

9. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta e di polizia forestale le sanzioni pecuniarie sono quelle stabilite dagli artt. 62 e 63 della L.R. n. 6/05.







CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Il regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; restano comunque valide le norme del provvedimento istitutivo per le parti non superate dalla L.R. 6/2005.



Riserva Naturale "Fontanilli di Corte Valle Re"
Tavola 1.1 "Accessibilità e Rete Escursionistica"
(base cartografica utilizzata: Carta Geografica Unica del territorio 1:5.000)

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  | percorso azzurro |  | ingresso e accessi |
|  | percorso giallo |  | perimetro Riserva |
|  | sentiero di ingresso | | |
|  | altre carraie/sentieri percorribili | | |

Scala 1:5000





Riserva Naturale **"Fontanili di Corte Valle Re"**
 Tavola 1.2 "Accessibilità e Rete Escursionistica"
 (base cartografica utilizzata: Ortofoto AGEA 2008 - 1:5.000)

- | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|
| — — — — | percorso azzurro | → | ingresso e accessi |
| - - - - - | percorso giallo | — | perimetro Riserva |
| - - - - - | sentiero di ingresso | | |
| - - - - - | altre carraie/sentieri percorribili | | |

Scala 1:5000





RISERVA NATURALE ORIENTATA RUPE DI CAMPOTRERA

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

approvato con delibera di G.P. di Reggio Emilia n. 47 del 23/02/2012



COMUNE DI CANOSSA



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



INDICE

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI	3
ART. 1 - GENERALITÀ	3
ART. 2 - FINALITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	3
CAPO II - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE	3
ART. 3 - TUTELA DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E MINERALOGICO	3
ART. 4 - TUTELA DEL SOTTOBOSCO	4
ART. 5 - TUTELA DELLA FLORA	4
ART. 6 - TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA	4
ART. 7 - REGIMI PARTICOLARI DI TUTELA	5
ART. 8 - TUTELA DEL PAESAGGIO E DEGLI HABITAT	5
CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE	7
ART. 9 - SISTEMA DELL'ACCESSIBILITÀ	7
ART. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE	7
ART. 11 - RESPONSABILITÀ	9
CAPO IV - RICERCA SCIENTIFICA	9
ART. 12 - ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	9
ART. 13 - AUTORIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA	9
ART. 14 - MATERIALI E TECNICHE CONSENTITE	10
ART. 15 - PRODUZIONE DI RISULTATI SCIENTIFICI	10
CAPO V - ATTIVITÀ AGRICOLA	11
ART. 16 - ATTIVITÀ AGRICOLO-PASTORALI	11
CAPO VI - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO E DI TIPO INFRASTRUTTURALE	11
ART. 17 - ATTIVITÀ CONSENTITE	11
ART. 18 - INTERVENTI SU MANUFATTI ESISTENTI	11
ART. 19 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA	12
ART. 20 - NULLA-OSTA	12
ART. 21 - PARERE DI CONFORMITÀ	12
ART. 22 - CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI	12
CAPO VII - ACQUISIZIONE DI BENI	13
ART. 23 - ACQUISTO REPERTI E DOCUMENTAZIONI	13
ART. 24 - ACQUISIZIONE IMMOBILI	13
CAPO VIII - DIVIETI E SANZIONI, ATTIVITÀ DI VIGILANZA	14
ART. 25 - ATTIVITÀ NON CONSENTITE	14
ART. 26 - SANZIONI	15
ART. 27 - VIGILANZA	17
CAPO IX - ATTIVITÀ DELL'ENTE DI GESTIONE IN MATERIA DI INCENTIVI, INDENNIZZI, CONVENZIONI	18
ART. 28 - INDENNIZZI	18
ART. 29 - INCENTIVI	19
ART. 30 - CONVENZIONI	20
ART. 31 - AFFIDI	21
CAPO X - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA RISERVA	21
ART. 32 - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	21
ART. 33 - INSEDIAMENTO	22
ART. 34 - CONVOCAZIONE	22

ART. 35 - FUNZIONAMENTO	22
ART. 36 - PARTECIPAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	22
ART. 37 - SEGRETERIA	22
ART. 38 - ATTRIBUZIONI	23
ART. 39 - SEDUTE DEL COMITATO	23
ART. 40 - DURATA IN CARICA E DECADENZA	23
ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI	23
TAVOLA 1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA	24
ALLEGATO - SCHEMA TIPO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	25

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Generalità

La Riserva Naturale Rupe di Campotrera è stata istituita dalla Regione Emilia-Romagna, con Delibera del Consiglio Regionale n. 1268 del 13 ottobre 1999. Con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 67 del 6 dicembre 2011 è stato modificato il provvedimento istitutivo della Riserva con l'ampliamento del perimetro come illustrato nell'allegata Tavola 1, costituente parte integrante del presente regolamento.

La Riserva Naturale Rupe di Campotrera (di seguito indicata come Riserva) si estende su una superficie di circa 41,85 ettari in Comune di Canossa (di seguito Comune) in provincia di Reggio Emilia: è stata istituita principalmente allo scopo di tutelare l'emergenza geologica costituita dalle rupi ofiolitiche, accompagnata altresì dalla presenza di numerosi altri caratteri naturalistici, paesaggistici e culturali di rinomata importanza ed è gestita ai fini della conservazione dei suoi caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali. Il sopra citato atto istitutivo e sua modifica definiscono il perimetro e la zonizzazione, le finalità e le modalità di gestione, nonché le norme di attuazione e tutela.

Ente di Gestione della Riserva ai sensi della normativa vigente è la Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia). Attraverso apposita convenzione con il Comune di Canossa, stipulata in data 29 febbraio 2008, la Provincia ha affidato al Comune tutte le funzioni gestionali della Riserva delegabili ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm.

Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm., nel rispetto delle finalità ed in conformità con quanto stabilito nell'atto istitutivo, nonché delle leggi dello Stato e della Regione, dei piani, programmi e provvedimenti della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Canossa.

Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva e sua modifica. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme e le sanzioni della L.R. 6/2005 e ss. mm., della L.R. 7/2004, della L.R. 4/2007, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e la normativa urbanistica specifica e da tutte le altre disposizioni ove applicabili.

CAPO II - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 3 - Tutela del patrimonio geologico e mineralogico

Nell'area della Riserva sono vietate la raccolta e l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici affioranti e su quelle ricoperte da suolo.

La raccolta di materiale litologico e mineralogico ed eventuali scavi sono consentiti unicamente per esigenze di manutenzione dei sentieri esistenti e per motivate finalità di studio e ricerca scientifica, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 4 - Tutela del sottobosco

Al fine di conservare e salvaguardare le importanti funzioni ecologiche del sottobosco e del suolo, nell'area della Riserva sono vietati:

- a. la raccolta di funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco. La raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco è consentita per esclusive motivate finalità di studio e ricerca, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- b. il taglio del sottobosco;
- c. la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità o particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 5 - Tutela della flora

Al fine di tutelare la diversità del patrimonio floristico della Riserva Naturale:

- a. sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea. È consentito asportare esemplari della flora o parti di essi esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- b. è consentito asportare specie vegetali non autoctone qualora tale intervento si rendesse necessario per finalità di studio e controllo delle dinamiche ecologiche e per esigenze di riqualificazione ambientale previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- c. è vietato introdurre volontariamente specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi.

Art. 6 - Tutela e gestione della fauna

6.1 Tutela della fauna

Al fine di proteggere la diversità del patrimonio faunistico e rispettare i cicli biologici e riproduttivi delle diverse specie presenti, all'interno della Riserva Naturale sono vietati:

- a. l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
- b. la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate, tane;
- c. il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
- d. l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti.

Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (da aprile a giugno) è inoltre vietato effettuare, salvo diverso parere del Comitato Tecnico Scientifico, lavori di manutenzione dei sentieri e ogni altra sorta di intervento che possa costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo.

6.2 Catture e contenimento degli esuberanti

Qualora, dopo la realizzazione di un censimento della fauna e a seguito di studi condotti da esperti dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica o anche su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, venga dimostrato che la numerosità degli individui di alcune specie animali arreca danno all'assetto ecologico della Riserva, sono ammessi interventi per la cattura degli esemplari in esubero, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e previo nulla osta dell'Ente di gestione.

È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria, sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

Art. 7 - Regimi particolari di tutela

Qualora nell'ambito degli studi scientifici previsti nel periodo di validità del Programma di tutela e valorizzazione siano individuate emergenze geo-mineralogiche, habitat ed ecosistemi, specie della flora e della fauna di particolare interesse, strettamente legate a determinate aree, l'Ente di Gestione della Riserva Naturale Orientata, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, procederà all'individuazione di tali aree e ne disporrà un regime particolare di tutela.

L'Ente di gestione della Riserva Naturale Orientata può disporre in particolare il divieto di accesso a quelle aree nelle quali:

- a. venga riconosciuta la pericolosa rarefazione di talune popolazioni;
- b. venga riconosciuta la nidificazione di specie dell'avifauna di interesse protezionistico;
- c. venga riconosciuto lo stazionamento occasionale di rare specie animali in periodi di passo;
- d. sia avvenuta una reintroduzione.

Art. 8 - Tutela del paesaggio e degli habitat

8.1 Tutela e gestione del bosco

All'interno della Riserva, ai fini di una corretta manutenzione, riqualificazione, conservazione dei boschi e degli habitat ecotonali ad essi legati, visti anche gli obiettivi generali delle Riserve Naturali come riportati dalla L.R. 6/2005 e successive modifiche, gli interventi di gestione forestale sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di gestione, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla Direttiva regionale in materia di nulla osta.

Sono consentiti interventi di controllo ed indirizzo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, con particolare riguardo:

- a. all'evoluzione ed alla conversione verso l'alto fusto;
- b. al contenimento dell'esubero arboreo-arbustivo a margine dei coltivi;
- c. al controllo sugli effetti di eventi negativi meteorici e biologici.

La conversione ad alto fusto è consentita in presenza di soprassuolo invecchiato, mentre nei querceti xerofili a roverella a modesta densità con scarso ricaccio, la procedura di intervento

deve attenersi alla "conversione naturale" ad alto fusto, prevedendo interventi solo per finalità di indirizzo e controllo.

Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei cedui: nella ZONA 2 si potrà intervenire guidando i soprassuoli cedui invecchiati in evoluzione verso l'alto fusto, mediante interventi che assicurino il massimo di diversificazione specifica ed attenendosi alle prescrizioni di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna, sia nella formulazione più restrittiva delle norme che per quanto favorito o suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente di Gestione può convenzionarsi con i proprietari o affidare incarichi a ditte del settore per effettuare interventi di manutenzione e protezione del contesto boschivo esistente, qualora lo sviluppo anormale di eventuali specie avventizie, l'instaurarsi di determinate patologie o il verificarsi di qualsiasi altro tipo di alterazione ambientale, induca all'effettuazione di tali interventi.

Nella realizzazione degli interventi forestali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nelle P.M.P.F.:

- a. gli interventi vanno eseguiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 1° Marzo;
- b. non è consentita l'apertura, anche temporanea, di nuove piste per l'esbosco;
- c. nell'esecuzione degli interventi vanno sempre salvaguardate la flora del sottobosco e la rinnovazione spontanea di specie autoctone;
- d. è fatto divieto di tagliare o danneggiare le specie così secondarie in via di rarefazione come sorbi, viburni, cornioli, tigli, frassini, maggiociondoli, perastri ecc.;
- e. è fatto obbligo di rilasciare parte degli esemplari morti in piedi scelti fra quelli più ricchi di cavità e di maggiore diametro;
- f. parte del materiale di risulta deve essere lasciato in loco per assicurare la necessaria protezione del terreno dall'erosione;
- g. le piante che risultassero invasive (ailanto, robinia, vitalba), vanno gradualmente eliminate, in particolare le specie alloctone;
- h. non sono consentite spalcatore e potature di rami vivi.

8.2 Gestione degli arbusteti

Per gli aggruppamenti vegetali in fase di spontanea colonizzazione sia primaria che secondaria, e per i cespuglietti potenzialmente tendenti al bosco, purché situati all'interno delle aree forestali, va assicurata l'indisturbata transizione verso stadi vegetazionali più evoluti, evitando ogni forma di intervento che possa recare danno a tale transizione, salvo particolari prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico.

È vietato diradare o asportare arbusteti presenti nelle praterie in area a contatto dei boschi, in considerazione del loro grande rilievo ecologico.

8.3 Gestione dei prati polifiti

È consentita l'utilizzazione foraggera delle praterie esistenti e cartografate, la cui conduzione deve essere attuata conservando l'assetto vegetazionale senza effettuare arature od altri movimenti terra anche se superficiali.

Il periodo dello sfalcio deve essere indicato annualmente all'Ente di Gestione.

Non è consentito l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi ed ogni altra sostanza chimica tossica o inquinante.

8.4 Gestione delle siepi e degli spazi interstiziali

Al fine di tutelare siepi e "spazi interstiziali" occupati da aggruppamenti vegetali, filari e individui isolati, di specie arboree e arbustive singole o in combinazione promiscua, essenziali per la conservazione di alcune specie della fauna e importanti elementi del paesaggio, nella gestione delle attività agricole o di altra natura, le aree di cui sopra non possono essere oggetto di interventi modificativi, fatto salvo diverse disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico

CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE

Art. 9 - Sistema dell'accessibilità

9.1 Sistema dell'accessibilità

Il sistema dell'accessibilità alla Riserva è definito dall'insieme di percorsi di attraversamento e dai punti di accesso collegati, così come individuati nella Tavola 1.

L'atto istitutivo della Riserva individua e suddivide il territorio in due zone, denominate ZONA 1 e ZONA 2, per le quali vengono indicati diversi obiettivi di tutela e, conseguentemente, una diversa regolamentazione delle attività in esse consentite o vietate.

9.2 Sistema dell'accessibilità nella ZONA 1

All'interno della ZONA 1 non è consentita la realizzazione di nuovi sentieri; il personale autorizzato ad accedere a tale zona deve mantenersi in corrispondenza delle tracce dei sentieri storici utilizzati dai cavaatori per raggiungere il sito estrattivo di Campotrera, fatto salvo il tratto di sentiero esistente nella ZONA 1, che può essere sottoposta a manutenzione. La segnaletica posta sui sentieri esistenti deve essere realizzata in modo da non alterare l'ambiente.

9.3 Sistema dell'accessibilità nella ZONA 2

All'interno della ZONA 2 è consentita la manutenzione dei sentieri esistenti, che potrà essere effettuata utilizzando unicamente legno ed altri materiali naturali, avvalendosi delle tecniche indicate dal manuale sulla sentieristica edito dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con il Club Alpino Italiano. È consentita la collocazione della segnaletica dei sentieri, che deve attenersi alla linea grafica per le Aree Protette della Regione Emilia Romagna ed essere realizzata in legno, con la sola esclusione delle superfici scritte, che potranno anche essere in altro materiale. Gli stessi criteri dovranno essere adottati per la realizzazione di eventuali nuovi sentieri, qualora eventi accidentali danneggiassero i percorsi esistenti.

Art. 10 - Modalità di accesso e fruizione

10.1 Disposizioni generali

L'accesso all'area della Riserva è consentito esclusivamente lungo i sentieri individuati (Tavola 1), di seguito elencati:

- a. sentiero geologico del Rio della Fornace;
- b. sentiero sommitale;

- c. circuito escursionistico perimetrale di Campotrera;
- d. sentiero dal borgo di Cerezzola a Campotrera.

È vietato uscire dai sentieri.

Le modalità di accesso e fruizione nella Riserva sono distinte per ZONA 1 e 2 così come individuate nell'atto istitutivo e riportate nella Tavola 1.

10.2 Accesso alla ZONA 1

All'interno della ZONA 1 l'accesso è consentito esclusivamente per esigenze di vigilanza ad opera del personale autorizzato e per finalità di ricerca scientifica, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione. L'accesso alla ZONA 1 è inoltre consentito a gruppi limitati, accompagnati da personale autorizzato dall'Ente di Gestione. Apposita segnaletica indica il punto del percorso denominato "Anello sommitale", che interessa in parte la ZONA 1, oltre il quale si potrà procedere solo se accompagnati o autorizzati dall'Ente di Gestione in ZONA 1.

10.3 Accesso alla ZONA 2

All'interno della ZONA 2 sono presenti: il sentiero geologico del Rio della Fornace, il circuito escursionistico perimetrale di Campotrera e il sentiero dal borgo di Cerezzola a Campotrera.

L'accesso alla ZONA 2 è consentito al personale addetto alla vigilanza, per interventi di ricerca scientifica autorizzati dall'Ente di Gestione e si intende libero per accesso ordinario di gruppi inferiori a 15 persone. L'accesso nella ZONA 2 per gruppi superiori a 15 persone fino ad un massimo di 50 partecipanti per scopi culturali e didattici è subordinato ad autorizzazione dell'Ente di gestione e all'accompagnamento di personale autorizzato.

L'autorizzazione viene rilasciata in seguito all'inoltro di domanda indirizzata al Comune, nella quale siano indicate:

- a. finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, altro);
- b. Ente o Associazione che organizza l'escursione;
- c. numero di partecipanti;
- d. giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- e. itinerario che si intende percorrere;
- f. nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.

L'accesso a gruppi che fruiscono del servizio di guide fornito direttamente dall'Ente di gestione si intende automaticamente autorizzato all'atto dell'assegnazione della guida; l'accesso a gruppi o singoli, muniti di guida fornita da altro soggetto, sarà consentito dalla conferma dell'autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.

L'accesso alla ZONA 2 è consentito ai proprietari o affittuari dei terreni, nell'ambito della conduzione delle attività consentite.

10.4 Accesso con mezzi motorizzati

Nella ZONA 1 è vietato l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di vigilanza e soccorso ad opera del personale autorizzato. L'accesso motorizzato alla ZONA 1 è consentito in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ente di gestione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva, per motivi di ricerca scientifica e per interventi per cui ne risulti assolutamente motivata la necessità.

Nella ZONA 2 l'accesso con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente per motivi di vigilanza ambientale ad opera del personale autorizzato e per attività antincendio. L'accesso motorizzato alla ZONA 2 è inoltre consentito per lo svolgimento delle normali attività agricole,

per esigenze di servizio e per eventuali interventi, tra quelli legati alla ricerca scientifica, autorizzati dall'Ente di gestione.

10.5 Monitoraggio della fruizione e limitazioni all'accesso

Per le attività escursionistiche viene effettuato un monitoraggio semestrale; se tale monitoraggio dovesse evidenziare danni all'ambiente, l'Ente di gestione della Riserva Naturale sospenderà, per i periodi che riterrà necessari, l'esercizio delle escursioni. La ripresa di queste attività sarà subordinata al recupero delle biocenosi e della integrità dei luoghi.

Potranno essere introdotte limitazioni o divieti di accesso al fine di evitare, in determinati periodi dell'anno opportunamente stabiliti, disturbi alle popolazioni faunistiche o danni alla vegetazione.

Art. 11 - Responsabilità

L'Ente di gestione non si assume responsabilità né risponde di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante la permanenza nell'ambito della Riserva, o delle aree di parcheggio o comunque funzionali alla Riserva stessa.

CAPO IV - RICERCA SCIENTIFICA

Art. 12 - Attività di ricerca scientifica

Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono approvate ed autorizzate dall'Ente di gestione, su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, in conformità con i fini istitutivi della Riserva e secondo i criteri di massima cautela.

L'Ente di gestione promuove e coordina direttamente la ricerca scientifica all'interno della Riserva, attraverso il finanziamento, il cofinanziamento o altra forma di sostegno, di specifici progetti, oppure favorendo le attività di ricerca e di studio da parte di Istituti Universitari ed Enti di Ricerca. A tal fine l'Ente di gestione fornisce le necessarie autorizzazioni all'accesso, in seguito alla presentazione di un dettagliato programma di ricerca da parte dei proponenti. Nel caso fosse richiesto il prelievo di campioni minerali e rocciosi, vegetali e/o animali, verrà indicata l'entità dei reperti che si potranno asportare.

Le attività di ricerca e di analisi non gestite e/o promosse direttamente dall'Ente di Gestione devono essere conformi alle linee di ricerca individuate in appositi programmi che l'Ente è tenuto a predisporre allo scopo di finalizzare gli studi all'approfondimento di specifiche problematiche dell'area protetta.

Art. 13 - Autorizzazione della ricerca scientifica

È consentito effettuare ricerche scientifiche in tutto il territorio della Riserva, previo nulla osta dell'Ente di gestione della RISERVA NATURALE, dietro presentazione di apposita richiesta contenente i seguenti elementi:

- a. esatta denominazione dell'Ente o Associazione che intende condurre la ricerca;
- b. finalità della ricerca;

- c. descrizione delle modalità con le quali si intendono attuare le ricerche;
- d. indicazione delle misure che verranno adottate al fine di evitare danni all'ambiente;
- e. obbligo di consegnare entro un anno dall'ultimazione della ricerca la relazione finale descrittiva dell'attività svolta, unitamente a copia delle relazioni scientifiche, studi e pubblicazioni effettuate in base ai rilievi ed alle ricerche autorizzate, impegnandosi altresì a riportare in dette relazioni studi e pubblicazioni la seguente dicitura: "Ricerca realizzata in collaborazione con la Riserva Naturale Rupe di Campotrera";
- f. elenco di tutti i partecipanti all'attività di ricerca, con indicazione degli automezzi eventualmente necessari (n° targa, ecc.);
- g. la presumibile durata della ricerca, il periodo dell'anno in cui essa sarà condotta e l'eventuale periodicità;
- h. allorché la ricerca scientifica preveda cattura o raccolta di esemplari la richiesta di autorizzazione all'Ente di gestione della RISERVA NATURALE dovrà contenere anche l'indicazione della specie o il gruppo tassonomico sui quali si intende lavorare, della presumibile quantità di esemplari da raccogliere o catturare, e dei mezzi eventualmente impiegati a tal fine, luogo di detenzione degli esemplari prelevati;
- i. nominativo del Responsabile scientifico della ricerca.

Art. 14 - Materiali e tecniche consentite

È consentita la raccolta di semi al fine di utilizzarli per vivai e, ove necessario, per il ripopolamento.

La raccolta dei semi è consentita solo su richiesta presentata da vivai qualificati e certificati per la produzione di specie autoctone e per l'utilizzo in interventi di rinaturalizzazione o di ripristino ambientale in aree della Riserva o limitrofe.

È consentito l'uso del retino per la cattura di esemplari di invertebrati, nonché l'asportazione di una minima quantità di suolo e di lettiera.

È consentita la temporanea recinzione di aree di limitata superficie per ricerche sul dinamismo della vegetazione, di carattere quantitativo e di biologia di popolazioni.

È consentito lo spostamento di sassi e di macigni, per la ricerca sulla fauna, con l'avvertenza di riporre i sassi al loro posto una volta effettuate le osservazioni e la raccolta di campioni.

Ove sia necessario l'impiego di trappole per la cattura di vertebrati, per prelievo di campioni di sangue, inanellamento, apposizione di collari, marcatura, esse devono essere di tipo incruento e gli esemplari devono essere rilasciati nei luoghi di cattura.

È consentito l'uso di lampade dirette alla raccolta notturna di Artropodi.

L'uccisione di uccelli e mammiferi è assolutamente vietata; è consentita deroga soltanto per i micromammiferi (esclusi i pipistrelli) nel caso ove sia dimostrata la necessità di studi osteologici ai fini della ricerca tassonomica.

Art. 15 - Produzione di risultati scientifici

Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute, entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate), dovrà essere inviata all'Ente di gestione. Nelle relazioni e negli elaborati a stampa relativi alla Riserva Naturale dovranno essere specificate la data o i periodi di osservazione e dovrà essere indicata la collaborazione con l'Ente di gestione.

CAPO V - ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 16 - Attività agricolo-pastorali

16.1 Disposizioni generali

Nella ZONA 1 è vietato il pascolo e la messa a coltura dei terreni non adibiti all'agricoltura alla data di istituzione della Riserva.

Nella ZONA 2 non è consentito praticare la pastorizia e l'allevamento brado, salvo particolare autorizzazione dell'Ente di Gestione.

16.2 Utilizzo di liquami, fertilizzanti e sostanze chimiche di sintesi

All'interno della Riserva non è consentito lo spandimento di liquami suini, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi ed ogni altra sostanza chimica tossica o inquinante.

CAPO VI - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO E DI TIPO INFRASTRUTTURALE

Art. 17 - Attività consentite

17.1 Attività consentite nella ZONA 1

Nella ZONA 1 della Riserva è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura di terreni attualmente non adibiti all'agricoltura.

17.2 Attività consentite nella ZONA 2

Nella ZONA 2 della Riserva è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura di terreni attualmente non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione senza aumento di volume o di superficie.

Art. 18 - Interventi su manufatti esistenti

Nell'esecuzione degli interventi occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti entro la tempistica stabilita dal progetto; eventuali cambiamenti nei tempi e modi di esecuzione verranno comunicati dall'Ente di gestione alla Ditta esecutrice dei lavori mediante comunicazione scritta;

- b. i lavori devono svolgersi nei tempi e nei modi più opportuni per arrecare il minimo disturbo possibile alla fauna, con particolare attenzione al periodo riproduttivo;
- c. nel caso sia richiesto il reperimento e messa a dimora di piante, dovrà essere assicurata la fornitura delle specie effettivamente richieste, provenienti, se necessario, esclusivamente da vivai locali;
- d. nel caso in cui le ditte, nel corso dei lavori, venissero causati danni al patrimonio naturale esistente, essi dovranno essere rifusi all'Ente di gestione, riducendo altresì in ripristino, a proprie spese quanto danneggiato.

Art. 19 - Valutazione di incidenza

I piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le attività da effettuarsi nella Riserva sono sottoposti a valutazione di incidenza rispetto alle specie e agli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e delle LL.RR. 7/2004 e 6/2005 e s.m. nonché delle direttive regionali in materia¹.

Art. 20 - Nulla-osta

Interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, restano comunque sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005 ed in applicazione delle direttive regionali in materia². Qualora tali interventi, impianti, opere ed attività siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, il nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Art. 21 - Parere di conformità

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 6/2005. Qualora tali piani siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2004, il parere di conformità viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Art. 22 - Consultazione dei portatori di interesse locali

L'Ente di Gestione della Riserva, al fine di garantire la partecipazione dei portatori di interesse locali, può organizzare assemblee pubbliche per illustrare le attività svolte e per discutere le modalità di attuazione delle attività in programma. La cittadinanza viene informata delle assemblee mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche della Riserva e del Comune e a mezzo stampa. Le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale,

¹ V. delibera di G.R n. 1191 del 30/07/2007

² V. delibera di G.R. n. 343 dell'08/02/2010

le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, le organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato, nonché le associazioni del volontariato e ricreative locali e altri soggetti da individuare anche in base al tipo di attività in programma, sono invitati mediante lettera.

Su argomenti specifici, come ad esempio la realizzazione di misure agroambientali, la Riserva può avviare processi di Agenda 21 Locale.

CAPO VII - ACQUISIZIONE DI BENI

Art. 23 - Acquisto reperti e documentazioni

L'Ente di gestione potrà procedere, nell'ambito delle previsioni di spesa autorizzate, all'acquisto di reperti o materiali vari utili per attività di educazione ambientale e/o turismo naturalistico.

Trattasi, nello specifico, dell'acquisizione di reperti mineralogici di particolare rilevanza provenienti dall'area della Riserva, in possesso di escavatori o collezionisti privati, documentazioni fotografiche, cartacee, studi e pubblicazioni inerenti la Riserva Naturale, attrezzature e materiali vari per l'esercizio dell'attività di educazione ambientale.

L'acquisto viene effettuato direttamente tramite determina in favore del cedente; che dichiara espressamente un'apposita valutazione di congruità della spesa d'acquisto sottoscritta dal Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 24 - Acquisizione immobili

L'Ente di gestione della Riserva Naturale può attivare il processo di acquisizione degli immobili ricadenti nel territorio della Riserva, attraverso l'esproprio per pubblica utilità. L'Ente di gestione, inoltre, può esercitare il diritto di prelazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

Il diritto di prelazione dell'Ente di gestione viene dopo quello a favore dei coltivatori diretti e figure assimilate di cui alla L.R. n. 590/65 e successive disposizioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 90 giorni dalla notifica della proposta di alienazione dell'immobile. Essa deve essere corredata dalla descrizione catastale del bene, dalla data di trasmissione del possesso, dal prezzo e dalle relative modalità di pagamento.

Qualora non si provveda alla notificazione ovvero il prezzo indicato nella proposta risultasse superiore a quello della effettiva cessione, l'Ente di gestione può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

CAPO VIII - DIVIETI E SANZIONI, ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 25 - Attività non consentite

Al fine di evitare disturbo alle Comunità viventi e/o danneggiamenti al contesto ambientale della Riserva, nelle "Norme di attuazione e tutela dell'Atto Istitutivo della Riserva (Delib. del Consiglio Regionale n. 1268 del 13/10/99) e sua modifica (deliberazione assembleare della Regione Emilia Romagna n. 67 del 6. dicembre 2011) sono indicate le seguenti attività soggette a limitazioni o non consentite, articolate per zona a differente grado di tutela:

ZONA 1 (corrispondente alle aree centrali della Riserva dove sono presenti gli affioramenti mineralogici di datolite e i querceti a maggiore grado di xericità)

Sono vietati:

- a. qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;
- b. l'asportazione di materiale litologico e mineralogico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici affioranti e su quelle ricoperte da suolo, fatte salve le esigenze di manutenzione dei percorsi esistenti;
- c. l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
- d. la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di nidi, uova, nidiate, cucciolate e tane;
- e. il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
- f. l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti;
- g. l'accensione di fuochi;
- h. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera, nonché il taglio del sottobosco;
- i. la raccolta di funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco;
- j. l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- k. l'attività di pascolo;
- l. l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio;
- m. l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità previste all'art. 9 (Tutela del paesaggio e degli habitat) e fatte salve le altre normative vigenti in materia. Fino all'approvazione del Programma di Tutela e Valorizzazione, l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato (ex art. 2 della Delibera C.R. n. 2354/95) e sentito l'Ente di gestione della Riserva;
- n. l'accesso pedonale è consentito esclusivamente lungo i sentieri esistenti. Il Programma di Tutela e Valorizzazione ne regola le forme, modi e tempi nel capitolo 5, al capo I, "accessibilità e fruizione", all'art. 1, 2 e 3.

ZONA 2 (comprendente la residua superficie della Riserva)

Valgono i divieti di cui alle lettere b), c), e f) dettati per la ZONA 1 e le seguenti norme:

- a. l'utilizzo del bosco e il pascolamento sono consentiti secondo le modalità previste all'art. 8 "Tutela del paesaggio e degli habitat" e all'art. 11 "attività agricole pastorali" e fatte

salve le altre normative in materia; l'utilizzo del bosco è consentito secondo le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, previa autorizzazione dell'Ente delegato in materia ed ottenute le eventuali ulteriori autorizzazioni in ordine a Valutazione d'incidenza e Nulla Osta;

- b. è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione senza aumento di volume né di superficie;
- c. l'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente:
 - lungo le strade vicinali e interpoderali secondo le norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti più restrittivi emanati dall'Ente di gestione della Riserva;
 - al di fuori dei luoghi precedenti, per lo svolgimento delle normali attività agricole, per esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente di gestione.

Oltre ai divieti indicati precedentemente, in tutto il territorio dell'area protetta non è consentito:

- a. compromettere la tranquillità dei luoghi a causa di emissioni sonore, schiamazzi e disturbi acustici in generale;
- b. accedere con cavalli e biciclette;
- c. esercitare attività sportive agonistiche;
- d. introdurre armi, esplosivi o altri mezzi di cattura, portare armi se non per difesa personale e con la prescritta autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza;
- e. praticare il campeggio;
- f. accendere fuochi;
- g. introdurre cani, anche se al guinzaglio;
- h. abbandonare rifiuti;
- i. l'utilizzo di sostanze chimiche di qualsiasi natura, se non per motivate esigenze di studio e tutela, sentito il parere del comitato tecnico scientifico;
- j. la costruzione di qualsiasi opera di edificazione, baracche e capanni, anche temporanei ad eccezione degli interventi necessari per le finalità della riserva;
- k. realizzare scarichi, canalette e fossati di qualsiasi tipo;
- l. effettuare prelievi di acqua, fatti salvi quelli finalizzati al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna;
- m. procedere all'apertura di cave, discariche ed interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area;
- n. effettuare l'addestramento dei cani.

Art. 26 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale nonché le sanzioni contemplate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale, i Piani settoriali Regionali, la L.R. 2/77, la L.R. 7/83, la L.R. 13/84, la L.R. 24/91, la Legge 157/92, la Legge 37/94, la L.R. 8/94, la L.R. 27/94, la L.R. 6/96, il D.Lgs. 42/2004, la L.R. 7/2004, il D.Lgs. 152/2006, le ordinanze sindacali di tutela

ambientale degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 ed altre eventuali, sono previsti nei confronti di chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Programma di tutela e valorizzazione della Riserva, nel provvedimento istitutivo della Riserva, nelle varie altre normative sopra esposte o comunque vigenti nel territorio della Riserva, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed il ripristino del danno e/o delle condizioni preesistenti a spese del trasgressore; per eventuali sanzioni penali si rimanda agli specifici casi normativi.

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale, e le sanzioni previste dalle norme vigenti, a chiunque violi le prescrizioni e divieti delle presenti norme regolamentari, nonché quelli previsti dal provvedimento istitutivo della Riserva Naturale, ai sensi dell'Art. 60 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm. è applicata una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre all'obbligo del ripristino a spese del trasgressore.

Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono stabilite dall'Ente di gestione, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta da:

- a. natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
- b. entità del danno effettivamente causato;
- c. pregio del bene coinvolto.

Le sanzioni pecuniarie, affinché siano rispettate le finalità specifiche di istituzione della Riserva Naturale Rupe di Campotrera, sono così determinate:

- a. da € 25,00 a € 250,00 per l'estirpazione o il danneggiamento di ogni esemplare di specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali. In dettaglio si rimanda alle specie appartenenti all'elenco della flora protetta regionale (quelle presenti nella Riserva della Rupe di Campotrera sono elencate nel capitolo 3 "vegetazione e flora" paragrafo 3.4.5) e alle specie rare citate nella delibera regionale n. 1268 del 13.10.99 di istituzione della Riserva Naturale Rupe di Campotrera tipiche della particolare collocazione geografica, della varietà degli ambienti e degli habitat e della selettività dei nutrienti presenti nel terreno, affinché si possano tutelare nei loro siti e habitat così specifici;
- b. da € 500,00 a € 5.000,00 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali; lo stato di generale rinaturalizzazione che caratterizza l'area, unitamente alla presenza di numerosi recessi naturali e di alte pareti verticali, rende l'ofiolite di Campotrera rilevante anche dal punto di vista faunistico: è luogo di rifugio e riproduzione di vari uccelli rapaci di cui 4 specie di uccelli sono elencati nell'allegato 1 della direttiva 79/409 CEE (Tottavilla, Succiacapre, Averla piccola, Ortolano);
- c. da € 2.000,00 a € 20.000,00 per la realizzazione di ogni opera o di interventi di trasformazione geomorfologia non autorizzati, ivi compresa l'apertura di nuove piste forestali, la realizzazione di discariche di rifiuti ed attività edilizie, al fine di poter tutelare le emergenze geologiche e geomorfologiche tra le quali in particolare gli affioramenti mineralogici di datolite, per garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi e per assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica e ambientale dell'area.

Vengono inoltre fissate le seguenti sanzioni particolari:

- a. da € 250,00 a € 1.500,00: introduzione di specie vegetali o animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi (cactaceae, capre);
- b. da € 250,00 a € 1.500,00: raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dalla Riserva Naturale, compresi gli animali abbattuti.

Competente all'irrogazione della sanzione e l'Ente di Gestione della Riserva stessa.

Nella more della entrata in funzione di tali enti la competenza spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.

I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'ente di gestione della Riserva.

Per le procedure di irrogazione della sanzione si applicano le norme del D.LGS 152/2006, della LR 28.04.84, n. 21, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24.11.81, n. 689.

Art. 27 - Vigilanza

27.1 Controllo generale

Il controllo generale del territorio consiste nell'osservare e rilevare dati, informazioni, fatti, fenomeni, azioni, che riguardino in vario modo l'area della Riserva Naturale, sia nel contesto naturale che relativamente alla presenza dell'uomo.

Oltre che dai soggetti giuridicamente deputati alla vigilanza in senso stretto, indicati al successivo punto, l'osservazione della regolarità del territorio e dei comportamenti può essere esercitato da soggetti di vario tipo frequentatori della Riserva o dei territori limitrofi: componenti, incaricati e collaboratori dell'Ente di Gestione, ricercatori e studiosi, proprietari dei terreni, residenti in zona, visitatori stessi, ecc.

Ogni elemento o informazione va, nei limiti del possibile e quanto prima, segnalata in forma verbale o scritta ai soggetti deputati alla vigilanza e/o all'Ente di Gestione.

27.2 Vigilanza e sorveglianza

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 6/2005 la vigilanza amministrativa e la sorveglianza del territorio della Riserva è compito della Provincia di Reggio Emilia quale Ente di Gestione della Riserva.

Tali attività, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005, sono svolte mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale (art. 12, comma 2, lettera c) della L.R. 24/2003), strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente, nonché eventualmente, attraverso apposite convenzioni, il Corpo Forestale dello Stato, raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di Gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre aree protette del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Nei limiti delle loro competenze e disponibilità, i soggetti precedentemente specificati dovranno inoltre auspicabilmente contribuire alle seguenti attività a servizio della Riserva:

- a. segnalazione all'Ente di Gestione di dati e informazioni di vario tipo riguardanti il territorio della Riserva;
- b. azioni e opere informative, divulgative, didattiche sugli aspetti ambientali della Riserva e sulle caratteristiche dell'Area Protetta, sotto il coordinamento dell'Ente di Gestione;
- c. collaborazione ad operazioni, interventi, iniziative, manifestazioni previsti dal Regolamento e/o disposti dall'Ente di Gestione.

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla L.R. 6/2005, il personale proprio della Provincia di Reggio Emilia, quale Ente di Gestione della Riserva, avente funzioni di Polizia amministrativa locale (art. 12, comma 2, lettera c) della L.R. 24/2003), le strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e, mediante apposita convenzione, le

Guardie Ecologiche Volontarie e le Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie riconosciute.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'Art.13 della legge 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

CAPO IX - ATTIVITÀ DELL'ENTE DI GESTIONE IN MATERIA DI INCENTIVI, INDENNIZZI, CONVENZIONI

Art. 28 - Indennizzi

All'interno della Riserva Naturale della Rupe di Campotrera vengono riconosciuti indennizzi riguardanti i danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica e la perdita di produttività conseguente alla protezione e sviluppo di siepi, boschi, arbusti e mantenimento dei prati polifiti in genere. In materia di indennizzi valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 59 della L.R. 6/2005 nonché l'art. 15 della L. n. 394/91.

28.1 Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica

I danni arrecati dalla fauna selvatica sono indennizzati in base ai criteri e ai parametri previsti dall'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Emilia in seguito alla presentazione di documentazione e modulistica nelle modalità richieste dalla stessa Provincia.

28.2 Indennizzi per la perdita di produttività per tutela del patrimonio vegetale ed ecosistemico

Per quanto attiene agli indennizzi riguardanti la perdita di produttività conseguente alla protezione e sviluppo di siepi arbusti e boschi, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri di seguito descritti.

a. Definizioni

Si definiscono alberi tutte le essenze che sviluppano un tronco superiore ai due metri dal piano di campagna prima delle diramazioni; si definiscono arbusti le essenze il cui tronco ha una variazione in altezza da metri uno sino a metri due prima di diramarsi; si definiscono cespugli tutte le essenze la cui diramazione avviene immediatamente al di fuori del terreno e non oltre il mezzo metro di altezza fuori terra del tronco.

b. Criteri generali

Per la riduzione o mancato raccolto originato dalle norme di tutela presenti all'interno della legge istitutiva della Riserva si adottano, quale criterio di valutazione economica dei danni, i mezzi espressi dalla CCIAA di Reggio Emilia per i prodotti agricoli e per l'annata corrente, mentre per quantitativi medi di produzione si adottano i dati medi di resa del prodotto agricolo per ettaro e per l'annata corrente indicata dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione di Reggio Emilia.

c. Ombreggiatura

Elemento principale di tutela è il divieto di taglio di alberi ed arbusti singoli, in gruppo o in filare, presenti nella Riserva. L'ombreggiatura di tali essenze è causa di diminuzione del prodotto coltivato nei terreni circostanti che si ritiene di indennizzare nel seguente modo:

- per il mancato raccolto, prodotto da ombreggiatura di alberi o siepi, di proprietà posizionate sul lato sud del terreno in oggetto, si ritiene di valutare una

diminuzione del 25% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura;

- per alberi o siepi, di proprietà poste sul lato est del terreno in oggetto si valuta una diminuzione del 5% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura;
- per alberi o siepi, di proprietà poste sul lato ovest del terreno in oggetto si valuta una diminuzione del 15% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura;
- nulla è dovuto se gli alberi e/o siepi di proprietà sono posizionati sul lato nord del terreno in oggetto.

La superficie di terreno su cui calcolare l'indennizzo sarà ottenuta facendo la media delle estensioni dell'ombra misurata alle ore 13 a metà dei mesi di maggio, giugno e luglio.

d. Divieto di taglio di alberi in proprietà privata

Per il mancato reddito dovuto al divieto di taglio degli alberi in proprietà privata è previsto un indennizzo annuale, formato dall'incremento legnoso percepito. Tale indennizzo è corrispondente a quell'adottato dalla Regione Emilia Romagna nel Piano di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 Misura 214 Azione n. 9.

e. Caduta accidentale di alberi in proprietà privata

Per i danni al raccolto, causati dalla caduta accidentale di alberi, rami od arbusti in proprietà privata, originatesi in seguito a morte naturale dell'essenza, da calamità naturali oppure da incidenti fortuiti di varia natura si procederà ad una valutazione dei danni, tenendo presente le modalità di valutazione economica espresse dalla CCIAA.

Art. 29 - Incentivi

Nell'ambito della Riserva Naturale di Campotrera, sono ammissibili ad incentivo le seguenti azioni:

- a. mantenimento di prati polifiti esistenti, qualora sia intenzione del proprietario abbandonare ogni pratica di sfalcio;
- b. manutenzione di aree boscate esistenti, al fine di rimuovere eventuali fitopatologie con opere colturali di minimo impatto, favorendo anche l'applicazione delle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale;
- c. contenimento di vitalba ed altri rampicanti che creano alterazioni all'assetto dei boschi;
- d. realizzazione e potenziamento di complessi arbustivi in funzione di ecotono a margine dei boschi;
- e. manutenzione di sentieri previsti dal programma di tutela e valorizzazione;
- f. manutenzione delle siepi esistenti;
- g. attivazione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci.

Il riconoscimento degli incentivi viene effettuato sulla base di una specifica istruttoria che comporta la predisposizione di un'apposita scheda contenente:

- a. estremi della proprietà;
- b. localizzazione su estratto CTR 1:5000 del luogo di intervento;
- c. rilievo in scala particolareggiata del contesto ambientale per la cui conservazione e/o miglioramento è previsto incentivo;

- d. esauriente documentazione fotografica;
- e. rilievo della superficie di intervento;
- f. data di sopralluogo prima e dopo l'intervento;
- g. firma congiunta dell'incaricato della predisposizione della scheda e della proprietà.

La valutazione degli incentivi che comportano la attuazione di opere ed azioni dirette è fatta in base al prezzario regionale delle opere forestali, per quanto attiene la conservazione e manutenzione di siepi e/o avviamento ad alto fusto, nonché agli indici di mancato raccolto predisposti dalle Associazioni di categoria agricola.

L'incentivo viene conferito nella misura del 50% all'atto dell'approvazione della determina e il restante 50% all'ultimazione dell'intervento, previo sopralluogo di verifica che certifichi la corretta esecuzione di quanto previsto.

Gli incentivi verranno riconosciuti direttamente dalla proprietà, che avrà facoltà di procedere in prima persona o tramite terzi all'effettuazione delle opere. Per accedere agli indennizzi è obbligatorio aver seguito un apposito corso di formazione che espliciti le corrette modalità di intervento, predisposto a cura dell'Ente di Gestione.

All'atto del riconoscimento del 50% dell'indennizzo, dovrà essere fatto sottoscrivere alla proprietà un disciplinare che descriva in modo dettagliato le opere e gli interventi che devono essere eseguiti, da sottoscrivere da parte del beneficiante. Gli interventi di cui ai precedenti punti a)-g) devono essere realizzati sulla base di appositi progetti esecutivi redatti dall'Ente di gestione sentito il Comitato Tecnico Scientifico. L'Ente di gestione dovrà seguire le varie fasi di esecuzione affinché sia garantito il rispetto di tempi e modalità previste nel disciplinare.

Art. 30 - Convenzioni

30.1 Convenzioni per servizi, studio e ricerca

Tutti i rapporti di coinvolgimento di Associazioni, Enti od organismi che svolgono servizi o attività di studio o ricerca all'interno della Riserva sono oggetto di specifica convenzione. Ogni convenzione avrà durata annuale, rinnovabile alla scadenza, fino all'ultimazione del rapporto collaborativo.

Le convenzioni dovranno contenere il disciplinare della mansioni da svolgere, orari, tempi, modalità di esecuzione, sulla base dei moduli esemplificativi che si allegano. Per quanto attiene le convenzioni attinenti attività di ricerca scientifica da effettuarsi all'interno dell'area protetta, essa dovrà contenere:

- a. estremi dell'Ente richiedente l'esercizio di attività di ricerca o studio;
- b. indicazione del referente delegato da parte dell'Ente;
- c. descrizione sommaria della tipologia di studio o ricerca che si intende effettuare;
- d. localizzazione su carta CTR 1:5000 dell'area in cui si intende effettuare lo studio/ricerca,
- e. valutazione, a cura dell'Ente proponente della Ricerca, di possibili danni o effetti sull'ambiente che possono conseguire all'esecuzione della ricerca e delle misure di minimizzazione che si intendono attuare;
- f. tempi di esecuzione dello studio/ricerca;
- g. descrizione delle modalità con cui si intendono effettuare gli studi/ricerche;
- h. sottoscrizione dell'obbligo di consegna all'Ente di Gestione di copia degli esiti dello studio/ricerca nonché degli eventuali campioni prelevati a fini di studio: questi ultimi dovranno essere ritornati all'Ente di Gestione sotto forma di materiale documentario riordinato e raccolto entro apposite cassette;

- i. computo dell'eventuale cauzione da riconoscere all'Ente di Gestione per l'effettuazione dello studio/ricerca, la cui entità è da valutare in relazione al tipo di attività che si intende svolgere;
- j. indicazione della data;
- k. firma di sottoscrizione impegno da parte del titolare della ricerca o suo delegato;
- l. firma di convalida dell'Ente di Gestione.

Art. 31 - Affidi

È facoltà dell'Ente di Gestione consentire l'affidamento ad Enti od organismi di ricerca, centri di educazione ambientale, associazioni e/o privati ecc. materiale, oggetti, reperti vari, provenienti dall'area della Riserva Naturale e derivati a seguito dell'effettuazione di studi, ricerche e attività varie consentite ed autorizzate all'interno dell'area protetta.

Ai fini dell'attuazione dell'affido deve essere stipulato un apposito verbale di consegna, che contenga quanto segue:

- a. estremi dell'Ente di gestione;
- b. organismo e/o privato al quale è consentito l'affido;
- c. descrizione sommaria del bene di cui è consentito l'affido;
- d. fotografia del bene;
- e. descrizione delle modalità di rinvenimento o prelievo del bene;
- f. certificazione da parte dell'affidatario della proprietà all'Ente di quanto oggetto dell'affidamento;
- g. indicazione del periodo in cui è consentito l'affido (specificando che esso non potrà comunque superare la durata di anni 5);
- h. firma del delegato dell'Ente di gestione;
- i. firma per accettazione del delegato/rappresentante dell'affidatario;
- j. data di sottoscrizione.

L'atto dovrà essere registrato od inviato per accettazione con R.R.R. da parte dell'affidatario.

CAPO X - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA RISERVA

Art. 32 - Istituzione e costituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale "Rupe di Campotrera" è stato costituito, contestualmente alla Riserva, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2206 del 30 novembre 1998, nel rispetto di quanto fissato dalla L.R. 11/1988.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 07/08/2001 è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico della Riserva Naturale della Rupe di Campotrera.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da n. 6 membri laureati esperti in scienze naturali, botaniche, forestali, biologiche, geologiche, in pianificazione territoriale ed architettura, e da un rappresentante nominato dal sindaco del Comune di Canossa.

Spetta all'Ente di gestione procedere alla nomina ed eventuale sostituzione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente di gestione informa gli organismi regionali dell'avvenuta costituzione del Comitato Tecnico Scientifico e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del presidente.

Art. 33 - Insediamento

La seduta per l'insediamento del Comitato Tecnico Scientifico viene convocata dal sindaco del Comune di Canossa.

Il Comitato Tecnico Scientifico, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente. Ogni componente del Comitato Tecnico Scientifico può votare per un solo nome. È eletto il membro che attiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 34 - Convocazione

Il presidente, in intesa con l'Ente di gestione, convoca il Comitato Tecnico Scientifico, ne formula l'ordine del giorno e presiede alle relative adunanze.

Il presidente dirige il Comitato Tecnico Scientifico. In caso di sua assenza o di impedimento, le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono presiedute dal membro più anziano fra i presenti.

L'Ente di gestione, tramite i suoi uffici, si rende disponibile a far pervenire ai membri del Comitato Tecnico Scientifico la convocazione delle riunioni predisposte dal presidente, per lettera e con adeguato preavviso.

Art. 35 - Funzionamento

È richiesta la presenza di un numero di membri pari almeno alla metà più uno dei componenti.

Le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 36 - Partecipazione e accesso ai documenti amministrativi

Il Comitato Tecnico Scientifico può invitare ai propri lavori persone estranee all'organismo stesso, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 37 - Segreteria

Il segretario del Comitato Tecnico Scientifico è una figura di supporto indicata dall'ente di gestione.

Il segretario redige i verbali delle riunioni che, sottoscritti dal presidente e dal segretario a cura del presidente, sono trasmessi in copia all'ente di gestione e conservati presso gli uffici dell'Ente di gestione.

Art. 38 - Attribuzioni

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita i propri compiti di natura consultiva e propositiva espressamente attribuitigli dalla L.R. n. 6/2005, nonché dalla deliberazione regionale istitutiva della Riserva Naturale "Rupe di Campotrera".

I pareri sono comunque sempre obbligatori, ancorché non vincolanti nelle seguenti ipotesi:

- a. adozione del programma di tutela e valorizzazione e della riserva;
- b. ogni intervento o azione che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto e sugli equilibri ambientali della Riserva;
- c. progetti di restauro ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale ed infrastrutturali;
- d. autorizzazioni per attività di ricerca scientifica.

Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte all'Ente di gestione, accompagnate da relazioni illustrative su iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza, alla fruizione compatibile con l'ambiente, nonché alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio della riserva stessa.

Art. 39 - Sedute del comitato

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce ogni qual volta è necessario esprimere il parere di cui al precedente art. 36 o su altri temi proposti dall'ente di gestione. Comunque, nel corso dell'anno il Comitato Tecnico Scientifico dovrà obbligatoriamente riunirsi almeno una volta.

Art. 40 - Durata in carica e decadenza

I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica tre anni e sono rinnovabili; decadono dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni del comitato.

Art. 41 - Disposizioni finali


Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dalla L.R. n. 6/2005 e dagli atti istitutivi della riserva.

Riserva Naturale "Rupe di Campoterra"

Tavola dell'Accessibilità


(base cartografica utilizzata: Carta Geografica Unica del territorio 1:5.000)

- | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|
|  | perimetro Riserva |  | Sentiero sommatale |  | Anello perimetrale - circuito escursionistico di Campoterra all'interno della Riserva |
|  | Zona di protezione |  | Sentiero geologico del Rio della Fornace |  | Anello perimetrale - circuito escursionistico di Campoterra fuori dalla Riserva |
|  | Zona di tutela |  | Sentieri fuoriuscenti dalla Riserva (altre direzioni) |  | ingresso e accessi |
- Scala 1:5000



Riserva Naturale "Rupe di Campottera"
 Tavola dell'Accessibilità
 (base cartografica utilizzata: Ortofoto AGEA 2008 1:5.000)

- perimetro Riserva
 - - - Sentiero sommitale
 - - - Sentiero geologico del Rio della Fornace
 - - - Sentieri fuoriuscenti dalla Riserva (altre direzioni)
 - Anello perimetrale - circuito escursionistico di Campottera all'interno della Riserva
 - - - Anello perimetrale - circuito escursionistico di Campottera fuori dalla Riserva
 - ingresso e accessi
- Scala 1:5000



ALLEGATO - SCHEMA TIPO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "RUPE DI CAMPOTRERA" E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, Ente gestore della Riserva Naturale Orientata "Rupe di Campotrera", rappresentato da e l'Associazione di Volontariato (di seguito denominata Associazione), nella persona del presidente

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione ad attività di in ambiti territoriali ricadenti entro la Riserva Naturale Orientata "Rupe di Campotrera" da parte della associazione
2. L'Associazione si impegna a realizzare con l'impegno dei propri soci la collaborazione alle sopra citate attività, utilizzando prioritariamente, per motivazioni logistiche, quelli residenti nel Comune di
3. Le attività ed i servizi per i quali i volontari della Associazione si rendono disponibili a collaborare sono:
 - collaborazione per i servizi di vigilanza, sorveglianza, controllo e prevenzione in materia di caccia, pesca, inquinamento, tutela della flora ed ambiente, ponendosi anche a disposizione, se richiesti, del comando della Polizia Municipale di
 - accompagnamento di scolaresche in visita ad aree di interesse naturalistico situate nel territorio comunale, assicurando che gli studenti mantengano il rispetto ambientale dei luoghi visitati;
 - controllo e vigilanza sulle attività di motocross, fuoristrada ed accesso con mezzi motorizzati in aree a ciò interdette sulla base delle vigenti ordinanze comunali. Quanto sopra con particolare riferimento alle zone situate a confine con il Comune di
 - vigilanza e controllo lungo i sentieri;
 - svolgimento di attività di monitoraggio ambientale e lotta all'inquinamento;
 - svolgimento di attività aventi lo scopo di promuovere la conoscenza e la informazione in materia ambientale.
4. L'associazione dovrà:
 - redigere un rapporto che descrive le mansioni svolte ogni trimestre;
 - segnalare tempestivamente al Comune le situazioni che contrastano con leggi e regolamenti.
5. All'inizio della attività i responsabili della gestione della convenzione, nominati rispettivamente dall'Ente di Gestione nella persona di e dall'Associazione

..... nella persona di, dispongono un programma di intervento operativo per la realizzazione delle finalità di cui all'art 1.

6. l'Ente di Gestione si impegna a rimborsare alla Associazione le spese per carburante, uso e consumo materiali ed attrezzature, e quant'altro necessario per l'espletamento della convenzione; le suddette spese sono computate forfettariamente nella misura di € =
7. La presente convenzione ha validità di 12 mesi, fatte salve cause di forza maggiore, con decorrenza dal È fatta salva la facoltà ,riconosciuta alla di recedere per sopravvenute indisponibilità, previa formale comunicazione
8. La presente convenzione è redatta in duplice originale, ed è esente dalla imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/1991

..... li

Il rappresentante dell'Ente di gestione

Il presidente dell'Associazione